

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

(2023/C 107/01)

INDICE

	<i>pagina</i>
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI	3
Capitolo 1	3
1. INTRODUZIONE	3
Capitolo 2	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE, OBBLIGO DI NOTIFICA E DEFINIZIONI	4
2.1. Campo di applicazione dei presenti orientamenti ed effetti del FEAMPA	4
2.1.1. Campo di applicazione	4
2.1.2. Aiuti destinati ad altre misure	5
2.1.3. Effetti del regolamento (UE) 2021/1139	5
2.2. Strumenti di aiuto orizzontali e di altro tipo applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura	6
2.3. Aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria	7
2.4. Obbligo di notifica	8
2.5. Definizioni	9
Capitolo 3	11
3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), TFUE	11
3.1. Prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica	12
3.1.1. Attività economica sovvenzionata	12
3.1.2. Effetto di incentivazione	12
3.1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione	14
3.2. Seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse	15
3.2.1. Necessità dell'intervento statale	15
3.2.2. Adeguatezza dell'aiuto	16

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto	16
3.2.4. Trasparenza	19
3.2.5. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi	20
3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)	22
PARTE II CATEGORIE DI AIUTI	25
Capitolo 1	25
1. AIUTI PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI	25
1.1. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	25
1.2. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale	27
1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni	29
1.4. Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti	31
1.5. Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio	32
Capitolo 2	33
2. AIUTI NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE	33
2.1. Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche	33
2.2. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche	33
2.3. Aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono ad aumentare la sicurezza, ivi comprese le attrezzature che consentono ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca per la pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche	35
Capitolo 3	35
3. AIUTI PER LE MISURE RIGUARDANTI LA FLOTTA E L'ARRESTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA	35
3.1. Primo acquisto di un peschereccio	36
3.2. Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario	37
3.3. Aumento della stazza lorda di un peschereccio ai fini del miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica	38
3.4. Aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca	39
3.5. Aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca	42
3.6. Aiuti alla liquidità a favore dei pescatori	44
PARTE III ASPETTI PROCEDURALI	45
1. DURATA MASSIMA DEI REGIMI DI AIUTI E VALUTAZIONE	45
2. CLAUSOLA DI REVISIONE PER MISURE DI IMPEGNO SPECIFICHE	46
3. APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI	46
4. PROPOSTE DI MISURE ADEGUATE	47
5. RELAZIONI E MONITORAGGIO	47
6. REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI	48

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo 1**1. INTRODUZIONE**

- (1) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Sebbene il TFUE sancisca il principio secondo cui gli aiuti di Stato sono vietati, in determinati casi, tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compreso nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sono compatibili con il mercato interno. In secondo luogo, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell'acquacoltura, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In terzo luogo, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.
- (3) Nei presenti orientamenti, la Commissione stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e che possono pertanto essere considerate compatibili con il mercato interno. Per quanto riguarda gli aiuti concessi in virtù dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, i presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali una misura che costituisce un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali è compatibile con il mercato interno.
- (4) Gli operatori di tutti gli Stati membri hanno accesso a risorse biologiche marine condivise e limitate. La politica comune della pesca («PCP») fa sì che tali risorse e le attività di pesca e le flotte che le sfruttano siano gestite in modo tale da preservare le risorse a livelli sostenibili. Gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell'acquacoltura si inseriscono nella più ampia PCP istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Nell'ambito di tale politica, l'Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell'acquacoltura in virtù del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento (UE) 2021/1139») ⁽²⁾, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»). Il regolamento permette di concedere un sostegno agli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e stabilisce un elenco di operazioni non ammissibili e condizioni rigorose per far sì che gli investimenti e la compensazione per la flotta siano coerenti con tali obiettivi.
- (5) L'impatto sociale ed economico dell'aiuto di Stato è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dal bilancio dell'Unione o dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell'ambito della PCP nonché tramite il FEAMPA. Nell'applicare e interpretare i presenti orientamenti, la Commissione tiene conto delle norme della PCP e di quelle che disciplinano il FEAMPA.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

- (6) Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾ dalla quale è emerso che, nel complesso, il quadro degli aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura è efficace, ha ridotto al minimo la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi, ha aumentato la trasparenza, la coerenza e la certezza del diritto e ha contribuito al conseguimento degli obiettivi della PCP. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti mirati per lo sviluppo delle attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura affinché le norme sugli aiuti di Stato in questo settore siano in linea con il FEAMPA. In tale contesto la Commissione tiene conto delle norme orizzontali sugli aiuti di Stato e delle politiche derivanti dal Green Deal europeo ⁽⁴⁾, ivi compresa un'economia blu sostenibile, nel quadro del test comparativo (parte I, sezione 3.2.6, dei presenti orientamenti).

Capitolo 2

2. CAMPO DI APPLICAZIONE, OBBLIGO DI NOTIFICA E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione dei presenti orientamenti ed effetti del FEAMPA

2.1.1. Campo di applicazione

- (7) I presenti orientamenti stabiliscono i principi che la Commissione applicherà nel valutare se gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura possano essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE.
- (8) I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, ivi comprese le componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi si applicano inoltre a tutti gli altri aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura nel quadro dei fondi dell'Unione. Se un aiuto è contemplato da uno strumento di aiuto orizzontale o di altro tipo, si applicano le condizioni di cui alla parte I, sezione 2.2 dei presenti orientamenti.
- (9) I presenti orientamenti si applicano a tutte le imprese. In genere le grandi imprese risentono meno dei fallimenti del mercato rispetto alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI ⁽⁵⁾). Inoltre le grandi imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle grandi imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura possono potenzialmente provocare distorsioni della concorrenza, le norme sugli aiuti di Stato per le grandi imprese di cui ai presenti orientamenti sono armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e sono soggette alla valutazione di compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE i cui particolari sono illustrati nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti.
- (10) Fatta salva l'applicazione di un'eccezione di cui al presente punto, le imprese in difficoltà sono escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto sia considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto (31), lettera (bb), dei presenti orientamenti, l'aiuto sarà valutato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽⁶⁾. Sono di seguito indicate eccezioni al principio generale:
- (a) aiuti intesi a compensare le perdite o i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti, purché tali aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE;

⁽³⁾ GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione (COM(2019) 640 final) dell'11.12.2019 sul Green Deal europeo.

⁽⁵⁾ Cfr. la definizione al punto (31), lettera (r) dei presenti orientamenti.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

- (b) aiuti intesi a compensare le perdite o i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, malattie animali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e animali protetti di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.2, 1.3 o 1.4, dei presenti orientamenti, se le difficoltà finanziarie di un'impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono state causate da tali eventi, purché tali aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
 - (c) aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, punto (188), lettere da a) a c) e da e) a h), dei presenti orientamenti, laddove la situazione economica dell'impresa non dovrebbe essere presa in considerazione per motivi di emergenza e della necessità di tutelare la salute pubblica, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE; e
 - (d) aiuti relativi ad azioni di informazione e per misure di promozione di carattere generico, purché siano contemplate nella parte I, capitolo 2, sezione 2.3, dei presenti orientamenti.
- (11) Nel valutare un aiuto concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare ⁽⁷⁾. Ciò non si applica agli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti) e agli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, punto (188), lettere da a) a c) e da e) a h), dei presenti orientamenti.
- (12) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'Irlanda del Nord, laddove una misura richieda il rispetto delle condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2021/1139, nella comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE devono essere trasmesse informazioni equivalenti.

2.1.2. Aiuti destinati ad altre misure

- (13) Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alla parte II, capitoli 1, 2 o 3, come pure alla parte I, capitolo 2, sezioni 2.2 e 2.3, dei presenti orientamenti, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno. Se tuttavia uno Stato membro intende fornire o fornisce tale aiuto, la Commissione lo valuterà, esaminando i singoli casi, direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, tenendo in considerazione le norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE e, per analogia, i presenti orientamenti. Gli Stati membri devono chiaramente dimostrare la conformità dell'aiuto ai principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti. In particolare, la Commissione valuta se gli effetti positivi di tale aiuto superano gli effetti negativi individuati sulla concorrenza e sugli scambi. La Commissione può concludere che l'aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi, come stabilito nella parte I, capitolo 3, sezione 3.2.6 dei presenti orientamenti.

2.1.3. Effetti del regolamento (UE) 2021/1139

- (14) L'articolo 42 TFUE stabilisce che il capo del TFUE riguardante le norme in materia di concorrenza, che comprende quelle sugli aiuti di Stato, si applica alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (che comprendono i prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura) ⁽⁸⁾, solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'articolo 39 del trattato.
- (15) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 prevede un'eccezione a tale norma generale, secondo la quale gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del

⁽⁷⁾ Cfr. in proposito la sentenza del 13 settembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione, cause riunite T-244/93 e T-486/93, EU:T:1995:160.

⁽⁸⁾ Articolo 38, paragrafo 1, TFUE: «Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.»

regolamento (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE sono applicabili se le disposizioni nazionali istituiscono, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1139. In tale caso, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano all'insieme di tali finanziamenti pubblici. Pertanto, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano: a) a norma del regolamento (UE) 2021/1139 a i) qualsiasi finanziamento pubblico superiore alle disposizioni di tale regolamento e ii) ai pagamenti a norma del regolamento (UE) 2021/1139 che non rientrano nel settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 42 TFUE; e b) ai pagamenti nazionali non disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1139.

- (16) Il FEAMPA si basa su un'architettura semplice e, fatto salvo per talune misure di sostegno, non definisce preliminarmente misure o norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione. Il FEAMPA descrive obiettivi specifici nel quadro di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto specificare nel loro programma i mezzi più idonei per conseguire gli obiettivi e le priorità descritti in termini generali nel quadro del FEAMPA. Una serie di misure individuate dagli Stati membri in tali programmi in regime di gestione concorrente potrebbe essere sostenuta in base alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/1139 e nel regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (17) Alcuni pagamenti effettuati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1139 possono non costituire pagamenti al settore della pesca e dell'acquacoltura in quanto è possibile che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Ciò può avvenire, ad esempio, per alcuni pagamenti relativi alle operazioni di cui agli articoli 14, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del regolamento (UE) 2021/1139.
- (18) I pagamenti a norma del regolamento (UE) 2021/1139 che esulano dal settore della pesca e dell'acquacoltura sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato del TFUE. Se tali pagamenti costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero essere valutati alla luce dei pertinenti strumenti in materia di aiuti di Stato.
- (19) I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti concessi a titolo di finanziamento integrativo per l'attuazione della compensazione di cui agli articoli 24, 35, 36 e 37 del regolamento (UE) 2021/1139. Se tuttavia gli Stati membri concedono finanziamenti integrativi al fine di contribuire alla compensazione dei costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato alla Commissione, che può approvarli conformemente al regolamento (UE) 2021/1139 come parte di tale compensazione. Tali aiuti di Stato si considerano pertanto notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

2.2. Strumenti di aiuto orizzontali e di altro tipo applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura

- (20) Se un aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione, la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nelle sezioni pertinenti di detti strumenti di aiuto di Stato orizzontali e di altro tipo unitamente alle condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, sezione 3.2.6 dei presenti orientamenti.
- (21) Tra tali strumenti di altro tipo e orientamenti orizzontali figurano i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale ⁽¹⁰⁾, gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ⁽¹¹⁾, la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽¹²⁾, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

2022 ⁽¹³⁾, gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽¹⁴⁾, le norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di reti a banda larga ⁽¹⁵⁾ e i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale ⁽¹⁶⁾.

- (22) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 ⁽¹⁷⁾ non si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura, tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tale settore nell'ambito di un regime di aiuti orizzontali al funzionamento a finalità regionale.

2.3. Aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria

- (23) Se un aiuto a favore di PMI o di grandi imprese è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma di uno dei regolamenti di esenzione per categoria di cui al punto (28), lettera a), la Commissione lo valuterà tenendo conto della valutazione di compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE i cui particolari sono illustrati nella parte I, capitolo 3, della presente sezione e dei criteri definiti per ciascuna categoria di aiuto stabiliti in detti regolamenti.
- (24) La Commissione valuterà caso per caso gli aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui al regolamento di esenzione per categoria pertinente. Se un aiuto va al di là di quanto disposto nel regolamento pertinente, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile.
- (25) In relazione ai punti (23) e (24):
- (a) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione ⁽¹⁸⁾ è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti;
 - (b) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2022/2473 è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2, dei presenti orientamenti;
 - (c) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2473 è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3, dei presenti orientamenti;
 - (d) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2022/2473 è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.4, dei presenti orientamenti;

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).

- (e) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale e animali protetti di cui agli articoli 43, 48, 50 e 52 del regolamento (UE) 2022/2473 è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.5, dei presenti orientamenti; e
- (f) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati al primo acquisto di un peschereccio di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2473 è compatibile con il mercato interno se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 3, sezione 3.1, dei presenti orientamenti.

2.4. Obbligo di notifica

- (26) I presenti orientamenti si applicano ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.
- (27) La Commissione rammenta agli Stati membri che, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽¹⁹⁾, sono tenuti a notificare qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto.
- (28) La Commissione rammenta inoltre agli Stati membri gli aiuti per i quali non è richiesta una notifica alla Commissione:
 - (a) aiuti conformi a uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ⁽²⁰⁾, qualora siano applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare:
 - (i) aiuti conformi al regolamento (UE) 2022/2473; e
 - (ii) aiuti alla formazione, aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI, aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità, aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea e aiuti connessi a prodotti finanziari sostenuti dal fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione ⁽²¹⁾, conformi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽²²⁾;
 - (b) aiuti de minimis conformi al regolamento (UE) n. 717/2014.
- (29) Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, costituisce parte integrante dell'aiuto ⁽²³⁾.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²³⁾ Cfr. sentenza del 16 ottobre 2013, *Télévision française 1 (TF1)/Commissione*, T-275/11, EU:T:2013:535, punti 41-44; sentenza del 13 gennaio 2005, *Streekgewest Westelijk Noord-Brabant*, causa C-174/02, EU:C:2005:10, punto 26; sentenza del 7 settembre 2006, *Laboratoires Boiron SA/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon*, che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), causa C-526/04, EU:C:2006:528; sentenza dell'11 marzo 1992, *Compagnie commerciale de l'Ouest/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port*, cause riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90, EU:C:1992:118; sentenza del 23 aprile 2002, *Niels Nygård/Svineafgiftsfonden e Ministeriet for Fødevarer*, C-234/99, EU:C:2002:244; sentenza del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord e altri*, C-206/06, EU:C:2008:413, punto 90; sentenza dell'11 luglio 2014, *DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione*, T-533/10, EU:C:2014:629, punti da 50 a 52.

- (30) Se i regimi di aiuti sono finanziati mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali, la Commissione valuterà il regime sulla base dei principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, e delle condizioni elencate nella sezione applicabile dei presenti orientamenti. Soltanto gli aiuti a favore sia di prodotti nazionali che di prodotti importati possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

2.5. Definizioni

- (31) Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
- (a) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
 - (b) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
 - (c) «intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - (d) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso, e qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
 - (e) «misure di biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: i) una popolazione animale o ii) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
 - (f) «misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle malattie animali delle quali un'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive delle quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
 - (g) «data di concessione degli aiuti»: data in cui all'impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - (h) «predazione»: evento predatorio ai danni di pesci catturati nelle reti o tenuti in stagni da parte di animali protetti quali foche, lontre marine e uccelli marini;
 - (i) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
 - (j) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾;
 - (k) «settore della pesca e dell'acquacoltura»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
 - (l) «capacità di pesca»: stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1130 ⁽²⁵⁾;
 - (m) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato all'impresa beneficiaria sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1).

- (n) «aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi alle singole imprese beneficiarie nel quadro di un regime di aiuti;
- (o) «pesca nelle acque interne»: attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
- (p) «specie esotiche invasive»: specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ («regolamento (UE) n. 1143/2014»);
- (q) «grande impresa»: qualsiasi impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2473;
- (r) «microimprese, piccole e medie imprese (PMI)»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2473;
- (s) «aiuti al funzionamento»: gli aiuti aventi l'obiettivo o l'effetto di aumentare la liquidità di un'impresa, ridurre i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti calcolati esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle unità prodotte o dei mezzi di produzione;
- (t) «regioni ultraperiferiche»: le regioni di cui all'articolo 349 TFUE ⁽²⁷⁾;
- (u) «misure di prevenzione»: le misure riguardanti malattie animali o specie esotiche invasive che non sono ancora comparse;
- (v) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale;
- (w) «animale protetto»: qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;
- (x) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
- (y) «eventi di rischio»: calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, malattie animali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive o danni causati dal comportamento degli animali protetti;
- (z) «piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽²⁸⁾; o b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- (aa) «avvio dei lavori del progetto o dell'attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento o data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- (bb) «impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽²⁹⁾ o impresa che le succede.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽²⁷⁾ Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 195).

⁽²⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

⁽²⁹⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

- (32) Oltre alle definizioni indicate nella presente sezione ⁽³⁰⁾, si applicano a seconda del caso le definizioni contenute nei rispettivi strumenti indicati nei punti (21) e (22) nonché nel punto (28), lettera a), dei presenti orientamenti come pure quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1139.

Capitolo 3

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), TFUE

- (33) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (34) Di conseguenza, al fine di valutare se l'aiuto di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione determinerà se la misura di aiuto agevoli lo sviluppo di una determinata attività economica (prima condizione) e se alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).
- (35) Nel presente capitolo la Commissione chiarisce il modo in cui svolgerà la valutazione di compatibilità. Essa definisce condizioni generali di compatibilità e, se del caso, stabilisce condizioni specifiche per i regimi di aiuti e le condizioni supplementari per gli aiuti individuali subordinati all'obbligo di notifica.
- (36) Ai fini della valutazione di cui al punto (34), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
- (a) prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica:
- i) identificazione dell'attività economica interessata (sezione 3.1.1 del presente capitolo);
 - ii) effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.1.2 del presente capitolo);
 - iii) l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione (sezione 3.1.3 del presente capitolo);
- (b) seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:
- i) necessità dell'intervento statale: l'aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di produrre, ad esempio, se del caso, per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2.1 del presente capitolo);
 - ii) adeguatezza dell'aiuto: l'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.2.2 del presente capitolo);
 - iii) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate (sezione 3.2.3 del presente capitolo);
 - iv) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti sull'aiuto concesso (sezione 3.2.4 del presente capitolo);
 - v) prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (sezione 3.2.5 del presente capitolo);
 - vi) raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo) (sezione 3.2.6 del presente capitolo).

⁽³⁰⁾ Ciò comprende la definizione di «acque dell'Unione», «risorse biologiche marine», «risorse biologiche di acqua dolce», «peschereccio», «peschereccio dell'Unione», «inserimento nella flotta peschereccia», «rendimento massimo sostenibile», «approccio precauzionale alla gestione della pesca» e «approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi».

- (37) L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nei punti da (326) a (333). In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.
- (38) Tali criteri generali di compatibilità si applicano all'insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alla parte I, capitolo 3, sezioni 3.1 e 3.2, dei presenti orientamenti, a causa di considerazioni specifiche applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.1. **Prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica**

3.1.1. *Attività economica sovvenzionata*

- (39) La Commissione individuerà, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, quale attività economica sarà sostenuta dalla misura notificata.
- (40) Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto è inteso ad agevolare lo sviluppo dell'attività economica individuata.
- (41) Gli aiuti destinati a prevenire o ridurre gli effetti negativi delle attività economiche sul clima o sull'ambiente o sull'obiettivo di conservazione della PCP possono agevolare lo sviluppo di attività economiche aumentando la sostenibilità dell'attività economica in questione.
- (42) Gli Stati membri devono precisare se e in che modo l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PCP e, nell'ambito di tale politica, agli obiettivi del FEAMPA, descrivendo più nello specifico i benefici attesi dell'aiuto.
- (43) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi in conformità della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, e della parte II, capitolo 3, sezioni 3.5 e 3.4 e 3.6 dei presenti orientamenti possano agevolare lo sviluppo delle attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, poiché in assenza di aiuti tale sviluppo non può avvenire nella stessa misura.

Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

- (44) Nel concedere un aiuto a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a chiarire in che modo il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente.

3.1.2. *Effetto di incentivazione*

- (45) Gli aiuti del settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. L'aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
- (46) Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno.
- (47) Gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti e in altri casi debitamente giustificati.

- (48) Gli aiuti contemplati dalla parte II, capitolo 1, dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per ridurre al minimo tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti devono subirne le conseguenze. Tale principio si applica ad esempio alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.4, 3.5 e 3.6.
- (49) Per i motivi illustrati nel punto (45), la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per l'impresa beneficiaria se, nel momento in cui questa inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.
- (50) La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
- (51) Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti e la situazione indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e trasmettere documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
- (52) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte dell'impresa beneficiaria.
- (53) Si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale abbia un effetto di incentivazione se il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Quest'ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
- (54) Non è richiesto un effetto di incentivazione per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.5 e 3.6, e gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 oppure si ritiene che detti aiuti abbiano tale effetto.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

- (55) Oltre ai requisiti sopraindicati rispettivamente al punto (45) e ai punti da (48) a (53), per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati, lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto all'impresa beneficiaria.
- (56) Gli Stati membri sono invitati a elaborare documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

- (57) In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) ⁽³¹⁾ del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) ⁽³²⁾ o il rendimento medio del capitale investito (*return on capital employed*, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa beneficiaria in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- (58) Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento. Ciò avviene quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
- (59) Se non modifica il comportamento dell'impresa beneficiaria stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l'aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. L'aiuto non sarà pertanto considerato compatibile con il mercato interno se risulta che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell'aiuto.

3.1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

- (60) Se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante della misura, o l'attività che essa finanzia comportano una violazione della pertinente normativa dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno ⁽³³⁾.
- (61) Nel settore della pesca e dell'acquacoltura ciò riguarda in particolare gli aiuti di Stato:
- (a) concessi a sostegno di attività di pesca che comportano infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽³⁴⁾ del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽³⁵⁾ e che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ⁽³⁶⁾;
 - (b) concessi a sostegno dello sfruttamento, della gestione o della proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;

⁽³¹⁾ Il valore attuale netto (VAN) di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

⁽³²⁾ Il tasso di rendimento interno (TRI) non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata di un investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

⁽³³⁾ Cfr. ad esempio la sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 78; la sentenza del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punti 30 e 32; la sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punti da 94 a 116; la sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast/Commissione, C-67/09 P, EU:C:2010:607, punto 51 e la sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44.

⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Ad esempio, la pesca senza una licenza di pesca in corso di validità, la pesca in una zona di divieto, in un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito; la pesca al di là della profondità consentita; la pesca di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; l'utilizzo di attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; la pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.

- (c) che comportano il mancato rispetto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 ⁽³⁷⁾ che disciplina l'organizzazione comune dei mercati ⁽³⁸⁾; o
- (d) che comportano un aumento della capacità di pesca o la costruzione di nuovi pescherecci e che direttamente e automaticamente provocano il mancato rispetto, da parte dello Stato membro, dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II dello stesso.
- (62) Inoltre, non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali o gli aiuti che limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare in altri Stati membri i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione.
- (63) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (64) Le notifiche degli aiuti di Stato dovrebbero fornire informazioni sul modo in cui le autorità nazionali verificheranno il rispetto dei punti da (61) a (63).

3.2. Seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

- (65) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche possono dichiararsi compatibili con il mercato interno, «sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- (66) La presente sezione illustra il metodo di esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'effettuare la valutazione in base alla seconda condizione della valutazione della compatibilità menzionata al punto (36), lettera (b).
- (67) Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.
- (68) La Commissione valuterà pertanto l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile con il mercato interno.

3.2.1. Necessità dell'intervento statale

- (69) Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento del risultato desiderato, è innanzitutto necessario analizzare il problema. Un aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato per l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione.

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Cfr. ad esempio la sentenza del 26 giugno 1979, Pigs and Bacon Commission, 177/78, EU:C:1979:164, punto 11; la sentenza del 12 dicembre 2002, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, C-456/00, EU:C:2002:753, punto 32; la sentenza del 14 novembre 2017, Président de l'Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e altri, C-671/15, EU:C:2017:860, punto 37.

- (70) In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività, soprattutto in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.
- (71) Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo agli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, e alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e capitolo 2, sezione 2.2. Tali aiuti saranno pertanto considerati necessari.

3.2.2. *Adeguatezza dell'aiuto*

- (72) L'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica. Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'aiuto, possono esistere altri strumenti più idonei, come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese. Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e la sua struttura sono adeguati per conseguire l'obiettivo della misura cui l'aiuto è destinato.
- (73) La Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, e alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, e alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, costituiscano uno strumento di intervento adeguato. Una misura di aiuto dello stesso tipo di un'operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1139 è adeguata se è conforme alle disposizioni pertinenti di tale regolamento.
- (74) In altri casi che non rientrano nel punto (73), lo Stato membro deve dimostrare che non esiste alcun altro strumento politico meno distorsivo.
- (75) Ove uno Stato membro decida di istituire una delle misure di aiuto di cui alla parte II, capitolo 3, mentre lo stesso intervento è contemporaneamente previsto dal pertinente programma FEAMPA, sarà necessario dimostrare i vantaggi dello strumento di aiuto nazionale rispetto all'intervento nel quadro del programma FEAMPA.

Adeguatezza delle varie forme di aiuto

- (76) Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia adoperarsi affinché la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.
- (77) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nella forma prevista nei presenti orientamenti o nel rispettivo intervento del FEAMPA in conformità con il regolamento (UE) 2021/1139 costituiscano una forma di aiuto adeguata.
- (78) Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale (quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.
- (79) La valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

3.2.3. *Proporzionalità dell'aiuto*

- (80) Gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono considerati proporzionati, se l'importo dell'aiuto per impresa beneficiaria è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata.

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

- (81) In linea di principio, ai fini della proporzionalità la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili.
- (82) Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, nell'ambito dei presenti orientamenti è prevista l'applicazione di intensità massime di aiuto.
- (83) Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se sono rispettati le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nelle sezioni della parte II dei presenti orientamenti.
- (84) Per le categorie di misure contemplate dal regolamento (UE) 2022/2473 di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, il principio di proporzionalità dell'aiuto si considera rispettato se l'importo dell'aiuto non supera l'intensità massima applicabile dell'aiuto pubblico stabilita in tale regolamento e nel suo allegato IV. Se una misura di aiuto va al di là di quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile.
- (85) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (86) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- (87) Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso.
- (88) Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.
- (89) Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
- (90) Ad eccezione della parte II, capitoli 1 e 3, gli aiuti possono essere concessi conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi:
- (a) costi unitari;
 - (b) somme forfettarie;
 - (c) finanziamenti a tasso fisso.
- (91) L'importo dell'aiuto deve essere determinato secondo una delle seguenti modalità:
- (a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; o
 - ii) su dati storici verificati delle singole imprese beneficiarie; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi delle singole imprese beneficiarie;
 - (b) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

- (92) Per quanto riguarda le misure cofinanziate dall'UE, gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
- (93) In sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dall'impresa beneficiaria. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite. Per questo motivo, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare le imprese beneficiarie a sottoscrivere se possibile un'assicurazione.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

- (94) Di regola, affinché gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale siano considerati limitati al minimo, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto ⁽³⁹⁾, utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto», con le intensità massime di aiuto come limite massimo.
- (95) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- (96) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (95) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.
- (97) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo quanto previsto al punto (95). I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (56).
- (98) Le condizioni supplementari stabilite ai punti da (94) a (97) non si applicano ai comuni, che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti, di cui al punto (51).

Cumulo di aiuti

- (99) Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi l'intensità di aiuto e l'importo di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.
- (100) Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti.

⁽³⁹⁾ Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

- (101) Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui ai presenti orientamenti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
- (102) Gli aiuti di Stato a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura non dovrebbero essere cumulabili con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.
- (103) Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica nonché degli importi di aiuto e delle intensità di aiuto massimi, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (104) Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

3.2.4. Trasparenza

- (105) Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione⁽⁴⁰⁾ nella piattaforma Transparency Award Module⁽⁴¹⁾ della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:
- (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;
 - (b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;
 - (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano la soglia di 10 000 EUR⁽⁴²⁾.
- (106) Per i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,01-0,03; più di 0,03-0,5; più di 0,5-1; più di 1-2; più di 2.

⁽⁴⁰⁾ Alla luce dell'interesse legittimo di garantire la trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver messo a confronto le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento 2016/679, è giustificato pubblicare il nome dei beneficiari dell'aiuto quando si tratta di persone fisiche o di persone giuridiche identificabili con il nome di persone fisiche (cfr. sentenza del 9 settembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09, EU:C:2010:662, punto 53). La normativa sulla trasparenza mira a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

⁽⁴¹⁾ «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo web: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

⁽⁴²⁾ La soglia di 10 000 EUR corrisponde alla soglia per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2473. È opportuno fissare la stessa soglia di detto regolamento nei presenti orientamenti, al fine di garantire la coerenza tra i vari strumenti in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura.

- (107) Le informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽⁴³⁾.
- (108) Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni, secondo quanto previsto alla parte III, sezione 4, dei presenti orientamenti.

3.2.5. *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (109) Gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura possono potenzialmente causare distorsioni del mercato dei prodotti. Alcuni aiuti possono destare preoccupazione per l'accumulo di sovraccapacità nei mercati in declino per quanto riguarda la produzione primaria dei prodotti della pesca ⁽⁴⁴⁾ e dell'acquacoltura e la loro trasformazione e commercializzazione. Perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo o evitati. La Commissione ritiene che, in linea di principio, se gli aiuti rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, e alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.
- (110) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione prove che consentano di individuare i mercati del prodotto interessati, vale a dire i mercati che risentono di un diverso comportamento dell'impresa beneficiaria. Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti, l'analisi delle distorsioni della concorrenza si concentrerà sulla prevedibile incidenza degli aiuti sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti ⁽⁴⁵⁾ nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- (111) In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione deve stabilire le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto. Lo scopo consiste nella prevenzione del ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto.
- (112) Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nell'impresa beneficiaria un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che differisce dagli altri mercati per la sua struttura specifica che è caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese e da stock ittici che costituiscono una risorsa comune e limitata. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- (113) Poiché gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a favore delle imprese attive in altri settori, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare, tendono ad avere analoghi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all'effetto sulla concorrenza e sugli scambi dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti questi settori. Pertanto, le condizioni di cui ai punti da (114) a (124) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

⁽⁴³⁾ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁽⁴⁴⁾ I presenti orientamenti stabiliscono misure di salvaguardia per evitare che gli aiuti abbiano effetti negativi indebiti sulla produzione primaria di prodotti della pesca. Cfr. ad esempio le condizioni stabilite per le misure di cui alla parte II, capitolo 3.

⁽⁴⁵⁾ Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché l'impresa beneficiaria vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

(114) I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo tali regimi di aiuti agli investimenti potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Il rischio di tali distorsioni è ancora più pronunciato nel caso in cui un regime di aiuti agli investimenti sia incentrato su determinati settori.

(115) Lo Stato membro interessato deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, delle imprese beneficiarie previste nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggia lo Stato membro interessato a sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

(116) Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti o degli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti nei punti da (117) a (124) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.

(117) Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (vale a dire i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento⁽⁴⁶⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (a causa della flessibilità degli impianti di produzione).

(118) Per valutare tali potenziali distorsioni la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione dell'impresa beneficiaria degli aiuti, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto.

(119) Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di far fronte da sola alla concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

(120) La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

(a) quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e

(b) quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

(121) Per decidere se l'aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l'eventuale inefficienza del mercato.

(122) Se il mercato in questione è in crescita, vi sono generalmente meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato.

⁽⁴⁶⁾ Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

- (123) I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. La Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, in una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (ossia, sta subendo una contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (ossia, sta ancora crescendo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).
- (124) La scarsa efficienza del mercato è solitamente misurata in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento) oppure può essere misurata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori possono figurare le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza nonché la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e margini di profitto.

3.2.6. *Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)*

- (125) La Commissione valuta se gli effetti positivi dell'aiuto superano gli effetti negativi individuati sulla concorrenza e sugli scambi. La Commissione può concludere che l'aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi.
- (126) Nei casi in cui l'aiuto proposto non rimedi a un fallimento del mercato ben identificato in modo adeguato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi dell'aiuto, per cui è probabile che la Commissione concluda che l'aiuto proposto è incompatibile con il mercato interno.
- (127) Nell'ambito della valutazione degli effetti positivi e negativi dell'aiuto, la Commissione terrà conto dell'impatto dell'aiuto sul conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e indicati nel FEAMPA. L'obiettivo principale della PCP è garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013) e all'obiettivo di assicurare la coerenza con la normativa ambientale dell'Unione (articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013). Le misure in contrasto con questi obiettivi non producono verosimilmente effetti positivi per la PCP e possono incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi a causa delle limitate risorse per le quali le imprese del settore competono tra loro. È quindi improbabile che queste misure siano valutate in modo positivo. In tale contesto, la Commissione presterà particolare attenzione ai rischi di aumento della capacità di pesca, di pesca eccessiva o di spostamento degli sforzi di pesca, così come all'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili.
- (128) In linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ritiene che per gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2 1.3, 1.4 e 1.5, e alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri sia limitato al minimo.
- (129) Per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del FEAMPA, la Commissione riterrà che i loro effetti positivi siano stati accertati.
- (130) Gli aiuti che contribuiscono agli obiettivi della politica di conservazione attraverso una graduale eliminazione delle deroghe attualmente consentite dalle norme della PCP, come le deroghe all'obbligo di sbarco, saranno considerati funzionali agli obiettivi della PCP.
- (131) La Commissione riterrà che contribuiscono positivamente agli obiettivi della PCP anche gli aiuti che sostengono gli obiettivi della politica ambientale e che possono essere collegati agli sforzi di conservazione perché contribuiscono al buono stato ecologico, attuano e monitorano le zone marine protette, attuano azioni volte a ripristinare la continuità fluviale ai sensi della direttiva 2000/60/CE in materia di acque ⁽⁴⁷⁾ o della direttiva (UE) 2019/904 ⁽⁴⁸⁾ relativa agli attrezzi da pesca e ai prodotti di plastica, o attuano misure che rientrano nel quadro di azioni prioritarie per i siti Natura 2000.

⁽⁴⁷⁾ Direttiva 2000/60 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

- (132) In tale analisi comparativa la Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», o ad altre metodologie comparabili, come l'approccio basato sugli ecosistemi applicato alla gestione della pesca marina conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La PCP si basa su atti legislativi che istituiscono un quadro globale di governance della pesca che richiede la ricerca di un equilibrio tra criteri di sostenibilità ecologica, sociale ed economica.
- (133) Se del caso, la Commissione può inoltre prendere in considerazione l'eventualità che l'aiuto proposto generi altri effetti positivi o negativi. Laddove tali altri effetti positivi riflettano quelli previsti dalle politiche dell'Unione, quali il Green Deal europeo, ivi compresi un'economia blu sostenibile ⁽⁴⁹⁾, la strategia «Dal produttore al consumatore» ⁽⁵⁰⁾, il piano d'azione per l'economia circolare ⁽⁵¹⁾, la strategia sulla biodiversità ⁽⁵²⁾ e il piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» ⁽⁵³⁾, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ⁽⁵⁴⁾, o quelli relativi all'efficienza energetica ⁽⁵⁵⁾ e l'iniziativa riguardante la comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» ⁽⁵⁶⁾, si può presumere che gli aiuti proposti in linea con dette politiche dell'Unione abbiano effetti positivi significativi.
- (134) Invece, gli aiuti che comportano un aumento della capacità di pesca, una pesca eccessiva o uno spostamento dello sforzo di pesca che potrebbe portare a una pesca eccessiva (cfr. punto (4) degli orientamenti) rischiano di minare gli obiettivi della PCP. Tenuto conto del contesto giuridico ed economico del settore della pesca, in cui le imprese competono per risorse limitate, è improbabile che misure con effetti di questo tipo, che sono in linea di principio considerati dannosi, aumentino la probabilità di un esito positivo dell'analisi comparativa.
- (135) Fatta eccezione per gli aiuti esplicitamente previsti dai presenti orientamenti, è improbabile che per quanto riguarda i seguenti tipi di misure di aiuto, che in linea di principio sono considerate dannose, il test comparativo dia esito positivo:
- (a) misure che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;
 - (b) misure per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
 - (c) misure per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci;

⁽⁴⁹⁾ Nell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2021/1139, l'«economia blu sostenibile» è definita come «tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione». Cfr. anche la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

⁽⁵⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020) 381 final).

⁽⁵¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

⁽⁵²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita» (COM(2020) 380 final).

⁽⁵³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» (COM(2021) 400 final).

⁽⁵⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013) 216 final).

⁽⁵⁵⁾ Per quanto riguarda in particolare il primo principio in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁽⁵⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020) 67 final).

- (d) misure per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- (e) misure per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;
- (f) misure per la pesca esplorativa;
- (g) misure per il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- (h) misure per il ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale;
- (i) misure per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- (j) misure per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o determinarne l'aumento in contrasto con gli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- (k) misure per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- (l) misure per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto; o
- (m) misure per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio.

(136) È improbabile che il test comparativo abbia esito positivo per quanto riguarda le misure di aiuto che:

- (a) non includono misure di salvaguardia per far sì che il richiedente, dopo aver presentato una domanda di aiuto o, se non è necessaria una domanda, un atto equivalente, risulti conforme alle norme della PCP e continui ad esserlo per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa; e
- (b) non prevedono che un'impresa beneficiaria che non abbia rispettato i requisiti di cui alla lettera (a) o abbia commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁷⁾, se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del regolamento (UE) 2022/2473 come stabilito dall'autorità nazionale competente, nei periodi specificati alla lettera (a), non soddisfi le condizioni per presentare domanda di aiuto e debba rimborsare l'aiuto in misura proporzionale all'inadempienza o all'infrazione.

(137) Le disposizioni di cui al punto (136) non si applicano:

- agli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1 dei presenti orientamenti; o
- agli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, dei presenti orientamenti.

(138) Per le categorie di cui alla parte I, capitolo 2, sezioni 2.1.2, 2.2 e punto (24) della sezione 2.3 e alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1 e 2.3 e capitolo 3 dei presenti orientamenti, la Commissione metterà a confronto gli effetti negativi identificati sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi della misura di aiuto con gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sovvenzionate, compreso il contributo agli obiettivi della PCP e, all'interno di quella politica, agli obiettivi del FEAMPA.

⁽⁵⁷⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

PARTE II

CATEGORIE DI AIUTI

*Capitolo 1***1. AIUTI PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI****1.1. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali**

- (139) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (140) Le «calamità naturali» e gli «eventi eccezionali» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituiscono eccezioni al divieto generale relativo agli aiuti di Stato nel mercato interno, sancito dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per questo motivo, secondo una prassi costante, la Commissione dà un'interpretazione restrittiva a tali concetti. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽⁵⁸⁾.
- (141) Nell'ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ha finora considerato calamità naturali le tempeste eccezionalmente gravi e le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi. Inoltre, a norma del regolamento (UE) 2022/2473, un'esenzione per categoria può essere applicata per i seguenti tipi di calamità naturali: terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.
- (142) I seguenti fenomeni sono esempi di eventi eccezionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione in casi che non rientrano nel settore della pesca e dell'acquacoltura: guerre, disordini interni, scioperi, con alcune riserve e in funzione della loro entità, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. L'insorgenza di una malattia animale o la presenza di organismi nocivi ai vegetali non costituiscono in via di principio eventi eccezionali.
- (143) La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.
- (144) Gli aiuti a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) l'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale; e
 - (b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa.
- (145) Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (144), lettera a), si considera emesso.
- (146) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (147) I regimi di aiuto devono essere adottati entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Per una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell'evento o dell'effetto ritardato o continuato del danno.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. sentenza dell'11 novembre 2004, Spagna/Commissione, causa C-73/03, EU:C:2004:711, punto 36; e sentenza del 23 febbraio 2006, Giuseppe Atzeni e altri, cause riunite C-346/03 e C-529/03, ECLI:EU:C:2006:130, punto 79.

- (148) Per favorire una gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi quadro di aiuti ex ante per compensare i danni arrecati da tempeste eccezionalmente gravi, inondazioni, terremoti, valanghe, frane, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (345).
- (149) Gli aiuti concessi per compensare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (141) e i danni provocati da eventi eccezionali devono essere notificati separatamente alla Commissione.
- (150) I costi ammissibili corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell'evento eccezionale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.
- (151) I danni possono includere:
- (a) danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione), nonché
 - (b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (152) Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (153) I danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
- (154) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno
- dal
- (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- (155) Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dall'impresa beneficiaria a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale e deve essere ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- (156) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- (157) Laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (154), lettera b), va inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale.

(158) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

1.2. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale

(159) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

(160) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale sono considerati uno strumento idoneo ad aiutare le imprese a riprendersi a seguito di tali danni nonché ad agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di certe zone economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.

(161) Nell'ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura la Commissione ha finora considerato che fenomeni quali tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato possono costituire eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale. Inoltre, a norma del regolamento (UE) 2022/2473, un'esenzione per categoria può essere applicata per i seguenti tipi di condizioni meteorologiche avverse: gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, forti piogge e gravi siccità.

(162) La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

(163) Gli aiuti a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) i danni arrecati dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale devono superare il 30 % della produzione media annua, calcolata sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio che ha preceduto il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso;
- (b) deve esistere un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e i danni subiti dall'impresa;
- (c) nel caso di perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale che potrebbero essere coperte dai fondi di mutualizzazione finanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/1139, lo Stato membro deve giustificare il motivo per cui intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso tali fondi di mutualizzazione.

(164) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

(165) I regimi di aiuti connessi a eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

(166) Per favorire una gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà regimi quadro di aiuti ex ante volti a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (345).

- (167) Gli aiuti concessi al fine di compensare i danni arrecati da altri tipi di eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale non menzionati al punto (161) devono essere notificati separatamente alla Commissione.
- (168) I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.
- (169) I danni possono includere:
- (a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione); e
 - (b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (170) Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (171) In caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di oltre il 30 % della produzione media annua, calcolata sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- (172) Il calcolo dei danni materiali deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il manifestarsi di questo evento.
- (173) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nell'anno in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la completa o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno
dal
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nei tre anni precedenti il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale oppure la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.
- (174) Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dall'impresa beneficiaria a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale ma ad esso devono essere sottratti eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- (175) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- (176) Laddove una PMI fosse stata costituita in meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (163), lettera (a), al punto (171) e al punto (173), lettera (b), va inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale.

(177) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni

(178) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e alle condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

(179) Gli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni sono considerati uno strumento idoneo ad aiutare le imprese ad affrontare i rischi posti da tali minacce e ad agevolare lo sviluppo di attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.

(180) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente:

- (a) per le malattie animali e le infestazioni da parte di specie esotiche invasive per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'UE; e
- (b) nell'ambito di:
 - (i) un programma pubblico a livello dell'UE, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione delle malattie animali; o
 - (ii) misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente; o
 - (iii) misure di eradicazione o di contenimento di una specie esotica invasiva attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014.

(181) I programmi e le misure di cui al punto (180), lettera (b), devono contenere una descrizione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione in questione.

(182) Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione dell'UE stabilisce che i relativi costi sono a carico dell'impresa beneficiaria, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti alle imprese beneficiarie.

(183) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

(184) Non dovrebbero essere concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la malattia animale o l'infestazione da parte di specie esotiche invasive sono state causate deliberatamente dall'impresa beneficiaria o sono la conseguenza della sua negligenza.

(185) Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti possono essere concessi:

- (a) per malattie degli animali acquatici elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁹⁾ o incluse nell'elenco delle malattie animali del Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale⁽⁶⁰⁾;

⁽⁵⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁰⁾ Cfr. <https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/>.

- (b) per le zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶¹⁾.
- (c) per malattie emergenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;
- (d) per malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di detto regolamento.
- (186) I regimi di aiuto devono essere attuati entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dalla malattia animale o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data. Tali condizioni non si applicano ai costi sostenuti a fini preventivi come indicato al punto (188).
- (187) Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi quadro ex ante, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (345).
- (188) Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili, anche a fini preventivi:
- (a) controlli sanitari, analisi, test e altre indagini;
 - (b) miglioramento delle misure di biosicurezza;
 - (c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;
 - (d) acquisto, stoccaggio, impiego e distribuzione di prodotti o attrezzature di protezione per far fronte a infestazioni da parte di specie esotiche invasive;
 - (e) macellazione, abbattimento e distruzione di animali;
 - (f) distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;
 - (g) pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda o del materiale;
 - (h) danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali.
- (189) Gli aiuti in relazione ai costi ammissibili di cui al punto (188), lettera (a) devono essere erogati in natura e versati al prestatore di controlli sanitari, analisi, test e altre indagini, a meno che le imprese beneficiarie non abbiano già internamente le capacità adatte per tali scopi.
- (190) Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da malattie animali o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive di cui al punto (188), lettera (h), la compensazione deve essere calcolata esclusivamente in relazione:
- (a) al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti distrutti:
 - (i) a seguito della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive; o
 - (ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (180), lettera (b);
 - (b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento.
- (191) Il valore di mercato di cui al punto (190), lettera (a) deve essere stabilito in funzione del valore degli animali immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di malattia animale o infestazione da parte di specie esotiche invasive e come se non fossero stati interessati dalla malattia o dall'infestazione.

⁽⁶¹⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

- (192) Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria, nonché le entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali macellati, abbattuti o distrutti a fini preventivi o di eradicazione.
- (193) In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può accettare altri costi sostenuti a causa dell'insorgenza di malattie animali o di infestazioni da parte di specie esotiche invasive.
- (194) L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dall'impresa beneficiaria, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE o nell'ambito di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

1.4. Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

- (195) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (196) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti sono considerati uno strumento idoneo ad aiutare le imprese ad affrontare i rischi posti dalle specie protette dal diritto nazionale o dell'Unione nonché ad agevolare lo sviluppo di attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (197) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente se:
- (a) esiste un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti;
 - (b) i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta del comportamento degli animali protetti, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione; e
 - (c) nel settore della pesca, gli aiuti riguardano unicamente i danni alle catture, indipendentemente dall'impatto degli animali protetti sulla popolazione selvatica complessiva.
- (198) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (199) I regimi di aiuti connessi ai danni arrecati da animali protetti devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
- (200) I costi ammissibili possono comprendere:
- (a) il valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti;
 - (b) i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari e beni mobili.
- (201) Il valore di mercato di cui al punto (200), lettera (a) deve essere stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti.
- (202) Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito del comportamento degli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno.

- (203) A tale importo possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli animali protetti e in ogni caso vi devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria nonché le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali danneggiati o uccisi.
- (204) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- (205) Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi di danni è necessario uno sforzo ragionevole da parte delle imprese beneficiarie. Tale sforzo deve assumere la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente possibili.
- (206) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

1.5. Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio

- (207) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (208) Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio sono considerati uno strumento idoneo per aiutare le imprese a ridurre la probabilità di incorrere in tali rischi o l'entità dei rischi stessi, e per agevolare lo sviluppo di attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (209) L'investimento deve perseguire principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati da eventi di rischio. Riguardo alla prevenzione e mitigazione dei danni causati da animali protetti nel settore della pesca, l'investimento deve mirare a prevenire e attenuare la depredazione o i danni agli attrezzi da pesca o ad altre attrezzature.
- (210) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶²⁾, gli aiuti devono essere concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
- (211) Gli aiuti devono coprire i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi ammissibili possono comprendere:
- (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; e
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
- (212) L'intensità massima di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

⁽⁶²⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

Capitolo 2

2. AIUTI NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE

(213) Le regioni ultraperiferiche dell'Unione fanno fronte a vincoli permanenti per il loro sviluppo riconosciuti nell'articolo 349 TFUE, il quale consente all'Unione di adottare misure specifiche al fine di sostenere tali regioni, ivi comprese l'applicazione su misura del diritto dell'Unione in tali regioni e l'accesso ai programmi dell'Unione. Tenendo conto della comunicazione della Commissione «Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE»⁽⁶³⁾, la Commissione valuterà gli aiuti in tali regioni sulla base dei principi di cui alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e delle condizioni specifiche di cui alla presente sezione.

2.1. Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

(214) Gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE se soddisfano i principi delineati nella parte I, capitolo 3, le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione e le disposizioni specifiche applicabili a tali regioni.

(215) La presente sezione si applica agli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139, mirano a ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni connesse alla grande distanza, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili, alla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e la cui combinazione recano grave danno al loro sviluppo. Nell'applicare la presente sezione, la Commissione tiene conto, se del caso, della coerenza dell'aiuto al funzionamento con le misure del FEAMPA per la regione interessata e dei suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti dell'Unione.

(216) Gli aiuti di cui alla presente sezione non devono andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità.

(217) I costi ammissibili derivanti da tali difficoltà specifiche devono essere calcolati conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione⁽⁶⁴⁾.

(218) Al fine di evitare una sovracompensazione, lo Stato membro interessato deve tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico, compreso, se del caso, la compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche versata a norma dell'articolo 24 e degli articoli da 35 a 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

(219) Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti dall'impresa beneficiaria per gli stessi costi ammissibili non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

2.2. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche

(220) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE gli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

⁽⁶³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2022) 198 final del 3.5.2022).

⁽⁶⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 1).

- (221) La presente sezione si applica agli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE destinati a sostenere i costi relativi all'acquisizione di un nuovo peschereccio che sarà registrato in una regione ultraperiferica.
- (222) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente se:
- il nuovo peschereccio rispetta le norme dell'UE e nazionali sull'igiene, la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo e le caratteristiche dei pescherecci; e
 - alla data della presentazione della domanda di aiuto l'impresa beneficiaria ha il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui il nuovo peschereccio sarà registrato.
- (223) Alla data di concessione degli aiuti, la relazione, stilata conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima di tale data, deve dimostrare che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà («relazione nazionale»).
- (224) L'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni ⁽⁶⁵⁾ di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (225) Pertanto, affinché siano concessi tutti gli aiuti a norma della presente sezione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- lo Stato membro interessato deve aver presentato alla Commissione la relazione nazionale entro il 31 maggio dell'anno N;
 - la relazione nazionale deve dimostrare la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il nuovo peschereccio apparterrà; e
 - la conclusione della relazione nazionale dell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio ivi contenuta non devono essere state messe in discussione dalla Commissione.
- (226) Ai fini del punto (225), lettera (c), la valutazione dell'equilibrio di cui alla relazione nazionale è considerata messa in discussione se la Commissione invia a tale scopo una lettera allo Stato membro interessato sulla base dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 31 marzo dell'anno N+1. Se detta lettera non è emessa entro tale termine o se la lettera non contesta la valutazione dell'equilibrio di cui alla relazione nazionale, lo Stato membro interessato può procedere alla concessione dell'aiuto.
- (227) Lo Stato membro interessato può concedere aiuti sulla base della relazione nazionale dell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1.
- (228) I limiti di capacità di pesca di ciascuno Stato membro e di ciascun segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto di ogni eventuale riduzione di tali limiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, non devono mai essere superati. L'ingresso nella flotta di una nuova capacità acquisita grazie all'aiuto deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di capacità e non deve comportare un superamento dei limiti.
- (229) L'aiuto non deve essere subordinato all'acquisizione del nuovo peschereccio presso un cantiere particolare.

⁽⁶⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2014) 545 final).

- (230) L'intensità massima dell'aiuto non deve superare il 60 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non deve superare il 50 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri e non deve superare il 25 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
- (231) Il peschereccio acquisito grazie agli aiuti deve rimanere registrato nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti e durante tale periodo deve sbarcare la totalità delle sue catture in una regione ultraperiferica. Se la suddetta condizione non è rispettata, l'aiuto deve essere rimborsato con importo proporzionale al periodo o all'entità dell'inosservanza.
- 2.3. Aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono ad aumentare la sicurezza, ivi comprese le attrezzature che consentono ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca per la pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche**
- (232) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE gli aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono ad aumentare la sicurezza, ivi comprese le attrezzature che consentono ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca per la pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche di cui alla presente sezione.
- (233) Gli aiuti di cui alla presente sezione dovrebbero contribuire a rafforzare le attività di pesca sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo e, se del caso, a consentire ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca fino a 20 miglia dalla costa per la pesca costiera artigianale.
- (234) In deroga al punto (47), gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per soddisfare le prescrizioni obbligatorie nazionali o dell'Unione.
- (235) Gli aiuti agli investimenti che implicano la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio possono essere ammissibili solo a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 o della parte II, capitolo 3, sezione 3.2, dei presenti orientamenti.
- (236) Gli aiuti agli investimenti che portano a un aumento della stazza lorda di un peschereccio possono essere ammissibili solo a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1139 o della parte II, capitolo 3, sezione 3.3, dei presenti orientamenti.
- (237) La massima intensità di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Capitolo 3

3. AIUTI PER LE MISURE RIGUARDANTI LA FLOTTA E L'ARRESTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

- (238) Nell'ottica di rafforzare le attività di pesca sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, è opportuno che i presenti orientamenti comprendano determinate misure finanziate a livello nazionale relative agli investimenti nei pescherecci e all'arresto delle attività di pesca.
- (239) Al fine di garantire la coesione e la coerenza tra la politica in materia di aiuti di Stato dell'Unione e la PCP, le condizioni applicabili a tali misure finanziate esclusivamente attraverso risorse nazionali devono riflettere le prescrizioni di cui al FEAMPA per le misure cofinanziate dell'UE equivalenti, segnatamente le misure di cui agli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2021/1139, salvo quanto diversamente disposto nella presente sezione.
- (240) Gli aiuti nel quadro del presente capitolo possono essere anche concessi alla pesca nelle acque interne secondo le condizioni specifiche di cui alle sezioni da 3.1 a 3.6.
- (241) Un peschereccio dell'Unione cui è stato concesso un aiuto a norma del presente capitolo non deve essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto.

3.1. Primo acquisto di un peschereccio

- (242) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per il primo acquisto di un peschereccio se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (243) Gli aiuti per il primo acquisto di un peschereccio possono costituire uno strumento idoneo per accompagnare i nuovi pescatori nel settore e incoraggiare il ricambio generazionale. Per tale motivo, gli aiuti per il primo acquisto di un peschereccio possono, in determinati casi, agevolare lo sviluppo di attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (244) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente a:
- una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito una qualifica adeguata;
 - persone giuridiche interamente di proprietà di una o più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera a);
 - in caso di primo acquisto collettivo di un peschereccio, più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera a);
 - in caso di acquisizione della proprietà parziale di un peschereccio, una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e che si ritiene disponga di diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio o una persona giuridica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera b) e che si ritiene disponga di diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio.
- (245) L'aiuto nel quadro della presente sezione può essere concesso soltanto a un peschereccio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
 - è attrezzato per le attività di pesca;
 - ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
 - è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; e
 - è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per un massimo di 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda.
- (246) La procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (245), lettera a).
- (247) Per quanto concerne la pesca nelle acque interne, il punto (245), lettera a), non si applica e il punto (245), lettere d) ed e), dovrebbe essere inteso in riferimento alla data di entrata in servizio, a norma del diritto nazionale, anziché alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione.
- (248) I costi ammissibili possono comprendere i costi diretti e indiretti relativi al primo acquisto di un peschereccio.
- (249) L'intensità massima di aiuto deve essere limitata al 40 % dei costi ammissibili.

3.2. Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario

- (250) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (251) Gli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario possono costituire uno strumento idoneo per incoraggiare le imprese, tra l'altro, ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂. Per tale motivo, gli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario possono, in determinati casi, agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (252) Gli aiuti nel quadro della presente sezione possono essere concessi solo per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio avente una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri.
- (253) Gli aiuti a norma della presente sezione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- (a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
 - (b) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
 - (c) per i piccoli pescherecci costieri e i pescherecci utilizzati per la pesca nelle acque interne, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;
 - (d) per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore attuale;
 - (e) la capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non deve essere sostituita.
- (254) La procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (253), lettera (a).
- (255) Per quanto concerne la pesca nelle acque interne, il punto (253), lettera (a), non si applica e il punto (253), lettera (b), dovrebbe essere intesa in riferimento alla data di entrata in servizio, a norma del diritto nazionale, anziché alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione.
- (256) Gli Stati membri devono dimostrare di aver introdotto meccanismi di controllo e attuazione efficaci per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione.
- (257) Gli Stati membri devono far sì che tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti a una verifica fisica.
- (258) Si considera che la riduzione delle emissioni di CO₂ richiesta a norma del punto (253), lettera (d), sia stata realizzata in uno dei seguenti casi:
- (a) se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore sostituito;
 - (b) se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.

- (259) Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO₂ di cui al punto (253), lettera (d), si considera realizzata in uno dei seguenti casi:
- (a) il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni;
 - (b) il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito;
 - (c) lo Stato membro interessato si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO₂ in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.
- (260) Per individuare tecnologie efficienti dal punto di vista energetico di cui al punto (259), lettera (a) e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione del punto (259), lettera (c) si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 ⁽⁶⁶⁾.
- (261) I costi ammissibili possono comprendere i costi diretti e indiretti relativi alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario.
- (262) L'intensità massima di aiuto deve essere limitata al 40 % dei costi ammissibili.

3.3. **Aumento della stazza lorda di un peschereccio ai fini del miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica**

- (263) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per l'aumento della stazza lorda di un peschereccio ai fini del miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (264) Gli aiuti per l'aumento della stazza lorda di un peschereccio possono costituire uno strumento idoneo per incoraggiare le imprese a investire nel miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica. Per tale motivo, gli aiuti per l'aumento della stazza lorda di un peschereccio possono, in determinati casi, agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (265) Gli aiuti a norma della presente sezione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- (a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio tra la capacità di pesca del segmento e le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
 - (b) il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
 - (c) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto; e

⁽⁶⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 27).

- (d) l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
- (266) La procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (265), lettera (a).
- (267) I costi ammissibili possono comprendere:
- (a) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo;
 - (b) l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo;
 - (c) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore;
 - (d) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO₂ inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁶⁷⁾ e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione;
 - (e) la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio.
- (268) Quanto alla pesca nelle acque interne, il punto (265), lettere (a) e (d), non si applica e il punto (265), lettera (c), dovrebbe essere inteso in riferimento alla data di entrata in servizio, a norma del diritto nazionale, anziché alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione.
- (269) Gli Stati membri devono dimostrare di aver introdotto meccanismi di controllo e attuazione efficaci per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione.
- (270) Lo Stato membro interessato deve comunicare alla Commissione le caratteristiche della misura di aiuto ivi compreso l'importo della capacità di pesca incrementato e il fine di tale incremento.
- (271) I costi ammissibili possono comprendere i costi diretti e indiretti riguardanti gli aiuti agli investimenti per il miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica che portano a un aumento della stazza lorda di un peschereccio.
- (272) L'intensità massima di aiuto deve essere limitata al 40 % dei costi ammissibili.

3.4. Aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca

- (273) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

⁽⁶⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (274) Gli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca possono costituire uno strumento idoneo per aiutare le imprese beneficiarie nel settore della pesca ad adattarsi a una nuova situazione in particolare attraverso la diversificazione in nuovi tipi di attività economiche ⁽⁶⁸⁾. Per tale motivo, gli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca possono, in determinati casi, agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (275) Gli aiuti a norma della presente sezione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- (a) l'arresto delle attività deve essere previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (b) l'arresto definitivo delle attività di pesca deve essere conseguito attraverso la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale;
 - (c) il peschereccio deve essere registrato come peschereccio in attività e avere svolto attività di pesca per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;
 - (d) la capacità di pesca equivalente deve essere eliminata in modo definitivo dal registro della flotta dell'Unione e non deve essere sostituita;
 - (e) le rispettive licenze di pesca e le autorizzazioni di pesca devono essere definitivamente ritirate; e
 - (f) l'impresa beneficiaria non deve registrare un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione dell'aiuto.
- (276) Se l'attività di pesca in questione è di natura tale da non poter essere svolta durante tutto l'anno civile, il requisito minimo riguardante l'attività di pesca di cui al punto (275), lettera (c) può essere ridotto purché il rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni in cui è possibile praticare l'attività di pesca sia pari al rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni di calendario all'anno per le imprese beneficiarie che pescano durante tutto l'anno.
- (277) Oltre agli aiuti di cui al punto (275), la Commissione può in via straordinaria autorizzare aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca a seguito di considerazioni di natura economica o altre considerazioni connesse alla conservazione delle risorse biologiche marine, in circostanze debitamente giustificate che devono essere dimostrate dagli Stati membri. Ad esempio, gli aiuti possono essere giustificati per considerazioni relative al buono stato ecologico delle acque marine suffragato da prove scientifiche o se la portata delle attività di pesca a livello locale non è più sostenibile a causa della riduzione delle aree di pesca e sussista la necessità di garantire una ristrutturazione ordinata del settore anche se i segmenti della flotta interessati si trovano in una situazione di squilibrio.
- (278) Gli aiuti di cui al punto (277) devono soddisfare le condizioni di cui al punto (275), lettere da (b) a (f) e, inoltre, le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non aumentare la loro capacità di pesca dal momento della domanda di aiuto fino ai cinque anni successivi il versamento dell'aiuto. Le imprese beneficiarie devono inoltre impegnarsi a non utilizzare gli aiuti per sostituire o ammodernare i loro motori, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139.
- (279) Se, un anno prima della notifica, uno Stato membro ha concesso aiuti o attuato interventi nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA che hanno comportato un aumento della capacità di pesca in un bacino marittimo, o se ha incluso tali interventi nel programma nazionale FEAMPA, lo Stato membro interessato deve spiegare in che misura gli aiuti per l'arresto definitivo nello stesso bacino marittimo sono compatibili con tale aumento della capacità di pesca e fornire una giustificazione a dimostrazione del carattere indispensabile dell'aiuto.

⁽⁶⁸⁾ Ai fini della presente sezione, la Commissione tiene conto dell'esperienza maturata con gli aiuti di Stato a favore dell'arresto definitivo; cfr., ad esempio, il caso SA.101091, decisione C (2022) 4764 final della Commissione dell'11 luglio 2022, il caso SA.102997, decisione C (2022) 6248 final della Commissione del 30 agosto 2022 e il caso SA.64737, decisione C (2022) 5009 final della Commissione del 18 luglio 2022.

- (280) Per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, gli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca possono essere concessi solo per le imprese beneficiarie che operano esclusivamente nelle acque interne e in caso di misure conservative supportate da prove scientifiche o che rientrano nell'ambito di applicazione del punto (277). Il punto (275), lettera (a) non si applica alla pesca nelle acque interne e il punto (275), lettere (d) e (f) si applica in riferimento al registro della flotta nazionale pertinente, se disponibile a norma del diritto nazionale, anziché al registro della flotta dell'Unione. Le licenze di pesca e le autorizzazioni di pesca devono essere ritirate definitivamente, a prescindere dalla disponibilità di un registro della flotta nazionale.
- (281) Inoltre, il seguente adeguamento si applica alla pesca nelle acque interne per quanto riguarda il numero minimo di giorni di attività di pesca di cui al punto (275), lettera (c). Se un peschereccio opera nella cattura di più specie per le quali è consentito un numero diverso di giorni di pesca nelle acque interne, il numero di giorni di pesca per calcolare il rapporto di cui al punto (276) è la media del numero di giorni di pesca consentiti per le catture di tale peschereccio. Tuttavia, il numero minimo di giorni di attività di pesca risultante da tale adeguamento non deve in alcun caso essere inferiore a 30 giorni o superiore a 90.
- (282) Gli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca possono essere concessi solo:
- (a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e
 - (b) ai pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
- (283) Il numero minimo di giorni lavorativi stabilito al punto (282), lettera (b) è adeguato conformemente ai punti (276) e (281), se tali punti sono applicabili al peschereccio sul quale il pescatore esercita l'attività.
- (284) I pescatori di cui al punto (282), lettera (b) devono cessare tutte le attività di pesca per cinque anni a seguito dell'erogazione degli aiuti. Se un pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'aiuto devono essere recuperate dallo Stato membro interessato in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente punto non è stata soddisfatta.
- (285) Gli Stati membri devono dimostrare di aver introdotto meccanismi di controllo e attuazione efficaci per garantire la conformità con le condizioni previste per l'arresto definitivo, anche per garantire che la capacità sia definitivamente ritirata e che il peschereccio o i pescatori interessati abbiano cessato qualsiasi attività di pesca a seguito della misura. In mancanza di un registro della flotta nazionale applicabile alle acque interne, gli Stati membri devono altresì dimostrare che tali meccanismi di controllo e attuazione garantiscono una gestione della capacità paragonabile a quella applicabile alle attività di pesca in mare.
- (286) I costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (287) I costi ammissibili possono comprendere:
- (a) in caso di demolizione del peschereccio:
 - (i) i costi di demolizione;
 - (ii) l'indennizzo per la perdita di valore del peschereccio misurata in base al suo valore di vendita attuale;
 - (b) in caso di disarmo e adattamento per attività diverse dalla pesca commerciale: i costi per investimenti relativi alla conversione del peschereccio ai fini di altre attività economiche; e
 - (c) i costi relativi ai pescatori individuati nel punto (282), lettera (b), che possono altresì comprendere gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione dell'arresto definitivo purché non contemplati da altre disposizioni nazionali in caso di arresto di un'attività imprenditoriale.
- (288) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.

(289) Da tali costi ammissibili devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'arresto definitivo delle attività di pesca che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.

(290) L'intensità massima di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

3.5. Aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

(291) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

(292) Gli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca possono costituire uno strumento idoneo per aiutare il settore a reagire alle circostanze che giustificano una sospensione limitata degli sforzi di pesca ⁽⁶⁹⁾. Per tale motivo, gli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca possono in determinati casi, agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.

(293) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi nei casi seguenti:

- (a) misure di conservazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 oppure, ove applicabile all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, purché sia necessaria una riduzione dello sforzo di pesca, sulla base di pareri scientifici, al fine di conseguire gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) l'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; e
- (e) incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

(294) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente laddove le attività di pesca del peschereccio o del pescatore interessato sono arrestate per almeno 30 giorni in un dato anno civile.

(295) Gli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere concessi solo a:

- (a) proprietari o armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- (b) pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- (c) pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante i due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

(296) Se l'attività di pesca in questione è tale da non poter essere svolta durante tutto l'anno civile, il periodo di 120 giorni di cui al punto (295), lettere (a), (b) e (c), può essere ridotto purché il rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni in cui è possibile praticare attività di pesca sia pari al rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni di calendario all'anno per le imprese beneficiarie che pescano durante tutto l'anno.

⁽⁶⁹⁾ Ai fini della presente sezione, la Commissione tiene conto dell'esperienza maturata con gli aiuti di Stato per l'arresto temporaneo: cfr., ad esempio, il caso SA.62426, decisione C (2021) 2780 final della Commissione del 23 aprile 2021, il caso SA.64035, decisione C (2021) 6458 final della Commissione del 3 settembre 2021 e il caso SA.102242, decisione C (2022) 2983 final della Commissione del 10 maggio 2022.

- (297) Per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, gli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere concessi solo per le imprese beneficiarie che operano esclusivamente nelle acque interne e in caso di misure conservative supportate da prove scientifiche o che rientrano nell'ambito di applicazione del punto (293), lettera (e). Il punto (295), lettera (a) si applica in riferimento al registro della flotta nazionale pertinente, se disponibile nel quadro del diritto nazionale.
- (298) Inoltre, il seguente adeguamento si applica alla pesca nelle acque interne per quanto riguarda il numero minimo di giorni di attività di pesca di cui al punto (295), lettere (a), (b) e (c). Se un peschereccio o un pescatore operano nella cattura di più specie per le quali è consentito un numero diverso di giorni di pesca nelle acque interne, il numero di giorni di pesca per calcolare il rapporto di cui al punto (296) è la media del numero di giorni di pesca consentiti per le catture di tale peschereccio o pescatore. Tuttavia, il numero minimo di giorni di attività di pesca risultante da tale adeguamento non deve in alcun caso essere inferiore a 40 giorni o superiore a 120.
- (299) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per una durata massima di 12 mesi per peschereccio o per pescatore durante il periodo di programmazione del FEAMPA, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che siano finanziati a livello nazionale o cofinanziati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1139. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (346).
- (300) Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci o dai pescatori interessati devono essere effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (301) Gli Stati membri devono dimostrare di aver introdotto meccanismi di controllo e attuazione efficaci per garantire la conformità con le condizioni previste per l'arresto temporaneo, anche per garantire che il peschereccio o il pescatore interessato abbia cessato qualsiasi attività di pesca durante il periodo interessato dalla misura.
- (302) I costi ammissibili possono comprendere:
- (a) perdita di reddito dovuta all'arresto temporaneo delle attività di pesca; e
 - (b) altri costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la tutela degli attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (303) I costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (304) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca realizzati nell'anno dell'arresto temporaneo delle attività di pesca per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno
dal
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca realizzati nel corso dei tre anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'arresto temporaneo delle attività di pesca, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- (305) I costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la conservazione degli attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca devono essere calcolati sulla base di una media dei costi sostenuti nel corso dei tre anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- (306) I costi ammissibili possono comprendere altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa dell'arresto temporaneo delle attività di pesca e devono essere ridotti sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa dell'arresto temporaneo delle attività di pesca che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.

- (307) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- (308) Laddove un peschereccio sia utilizzato durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca diverse dalla pesca commerciale, qualsiasi reddito deve essere dichiarato e detratto dagli aiuti concessi nel quadro della presente sezione e non deve essere concesso alcun aiuto per altri costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la conservazione di attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (309) Laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data di arresto temporaneo delle attività di pesca, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (304), lettera (b) e al punto (305) va inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta, o ai costi sostenuti, da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (310) Gli aiuti e qualsiasi altro pagamento, ivi compresi i pagamenti nel quadro di polizze assicurative, ricevuti ai fini dell'arresto temporaneo delle attività di pesca devono essere limitati al 100 % dei costi ammissibili.

3.6. Aiuti alla liquidità a favore dei pescatori

- (311) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (312) Gli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori possono costituire uno strumento adeguato per aiutare le imprese del settore a reagire a circostanze che minacciano la loro redditività. Per tale motivo, gli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori possono, in determinati casi, agevolare lo sviluppo delle attività economiche o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (313) In casi debitamente giustificati, lo Stato membro può autorizzare in via eccezionale gli aiuti di cui alla presente sezione per compensare la perdita di reddito degli armatori e dei pescatori derivante da eventi esogeni che comportano un arresto temporaneo delle attività di pesca. Non costituiscono eventi esogeni di questo tipo:
- (a) i casi di arresto temporaneo delle attività di pesca elencati nella sezione 3.5 del presente capitolo;
 - (b) le misure di conservazione adottate in conformità degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e degli accordi di scambio o di gestione congiunta;
 - (c) la riduzione o la perdita di possibilità di pesca nelle acque dell'UE nel quadro dell'attuazione della PCP;
 - (d) la riduzione o la perdita di possibilità di pesca per quanto riguarda le acque non UE, ad esempio a causa del mancato rinnovo, della sospensione, della denuncia o della rinegoziazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di accordi di scambio o di gestione congiunta o di misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca adottate in conformità di tali accordi o nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.
- (314) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi solo in presenza di un nesso causale diretto tra gli eventi esogeni e la perdita di reddito subita. Ad esempio, gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere giustificati quando le attività di pesca non possono aver luogo a causa della temporanea indisponibilità di infrastrutture portuali.
- (315) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi anche alle imprese che operano nel settore della pesca nelle acque interne.
- (316) Gli Stati membri devono dimostrare di aver introdotto meccanismi di attuazione e controllo efficaci per garantire il rispetto delle condizioni connesse agli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori.

- (317) I costi ammissibili corrispondono alla perdita di reddito dovuta agli eventi esogeni.
- (318) I costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (319) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
- (a) il risultato ricavato moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento esogeno per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno
dal
 - (b) risultato ricavato moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti della pesca ottenuto nei tre anni precedenti l'evento esogeno o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti tale evento, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- (320) I costi ammissibili possono comprendere altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa dell'evento esogeno e devono essere ridotti sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa di tale evento che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- (321) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- (322) Se un peschereccio è utilizzato durante gli eventi esogeni per attività diverse dalla pesca commerciale, qualsiasi reddito deve essere dichiarato e detratto dall'aiuto concesso a norma della presente sezione.
- (323) Laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento esogeno, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (319), lettera (b), va inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento esogeno.
- (324) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

PARTE III

ASPETTI PROCEDURALI

1. DURATA MASSIMA DEI REGIMI DI AIUTI E VALUTAZIONE

- (325) Secondo la prassi istituita nei suoi precedenti orientamenti, per favorire la trasparenza e consentire la revisione periodica di tutti i regimi di aiuto esistenti, la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. In linea di principio, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i sette anni.
- (326) Per garantire che le distorsioni della concorrenza e degli scambi siano limitate, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto di cui al punto (327) siano soggetti a una valutazione ex post. Saranno realizzate valutazioni per i regimi di aiuti in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
- (327) Una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi di aiuti di importo elevato o che presentano caratteristiche innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tenuto conto dei loro obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

- (328) L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuti che subentrano a regimi di aiuti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime di aiuti non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime di aiuti in questione deve essere sospeso con effetto immediato.
- (329) L'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime di aiuti, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Essa dovrebbe inoltre valutare l'incidenza del regime di aiuti sulla concorrenza e sugli scambi.
- (330) Per i regimi di aiuti soggetti all'obbligo di valutazione di cui al punto (327), gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime di aiuti da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:
- (a) assieme al regime di aiuti, se la dotazione di aiuti di Stato del regime di aiuti è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
 - (b) entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime di aiuti portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;
 - (c) entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime di aiuti superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.
- (331) Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione ⁽⁷⁰⁾. Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione.
- (332) La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri.
- (333) La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

2. CLAUSOLA DI REVISIONE PER MISURE DI IMPEGNO SPECIFICHE

- (334) Occorre prevedere una clausola di revisione per gli impegni specifici assunti dalle imprese beneficiarie delle misure di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, al fine di garantire che tali impegni siano adeguati in caso di modifica delle norme o delle condizioni obbligatorie di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) 2022/2473.
- (335) Se l'impresa beneficiaria non accetta o non attua gli adeguamenti di cui al punto (334), l'impegno scade a partire dal momento in cui è respinto e l'importo dell'aiuto deve essere ridotto all'importo dell'aiuto corrispondente al periodo fino alla scadenza dell'impegno.

3. APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

- (336) La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1° aprile 2023.

⁽⁷⁰⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato (28.5.2014, SWD(2014) 179 final).

- (337) I presenti orientamenti sostituiscono gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁷¹⁾ adottati nel 2015.
- (338) La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1° aprile 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data.
- (339) Tuttavia, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuto approvati e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica individuale saranno valutati sulla base degli orientamenti che si applicano al regime di aiuto approvato sul quale si basano gli aiuti individuali.
- (340) Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell'ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l'aiuto individuale è stato concesso.

4. PROPOSTE DI MISURE ADEGUATE

- (341) In conformità dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per rispettare i presenti orientamenti entro e non oltre il 30 settembre 2023.
- (342) Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Per quanto riguarda le misure approvate che avrebbero dovuto essere finanziate nel quadro della riserva di adeguamento alla Brexit ⁽⁷²⁾, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti fino al 31 dicembre 2023 a norma degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, adottati nel 2015, nella versione applicabile al momento dell'adozione della decisione della Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nelle rispettive decisioni della Commissione.
- (343) In assenza di risposta, la Commissione presuppone che lo Stato membro in questione non concordi con le misure proposte.

5. RELAZIONI E MONITORAGGIO

- (344) In conformità del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽⁷³⁾ del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽⁷⁴⁾ della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.
- (345) Nella relazione annuale devono figurare anche informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1 e 1.2 nonché informazioni sulle malattie animali e sulle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3. L'obbligo di informazione di cui al presente punto si riferisce unicamente ai regimi quadro ex ante.
- (346) Inoltre, la relazione annuale deve anche comprendere informazioni sull'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma della parte II, capitolo 3, sezione 3.5.
- (347) La Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuti esistenti, a seconda del caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.

⁽⁷¹⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1, modificati da GU C 422 del 22.11.2018, pag. 1).

⁽⁷²⁾ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

⁽⁷³⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁷⁴⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

- (348) Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che siano state rispettate le condizioni di cui ai presenti orientamenti, tra cui quelle relative ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

6. **REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI**

- (349) La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento se ciò è necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione, di impegni internazionali, di sviluppi dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.
-